



All' A.S.L. di Mantova
 Servizio Veterinario Prov.le
 Via dei Toscani n° 1
 46100 Mantova

RACCOMANDATA A/R

Oggetto: Istanza di registrazione ai sensi del Regolamento 183/2005/CE - articoli 2, 9 e 18.

Il sottoscritto BORSARI GIUSEPPE

nato a NONANTOLA

prov. |M|O|

il |2|3|/|0|4|/|1|9|3|0|

in qualità di legale rappresentante della Ditta

Ragione sociale BORSARI E. & C. S.R.L.

codice fiscale |0|2|1|7|3|3|0|0|3|6|5| partita I.V.A. |0|2|1|7|3|3|0|0|3|6|5|

Con sede legale e/o amministrativa:

Indirizzo Via di Mezzo n. 114/E

C.A.P. 41015

Località NONANTOLA

prov. |M|O|

Telefono 059 540511

Fax 059 545282

e-mail info@borsarigroup.com / info@gruppoborsari.it

e sede produttiva (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa):

Indirizzo Via Roma Sud n° 49

C.A.P. 46020

Località VILLA POMA

prov. |M|N|

Telefono 0386 864144

Fax

e-mail

CHIEDE DI ESSERE REGISTRATO

ai sensi del Regolamento 183/2005/CE , articoli 2, 9 e 18 quale esercente una o più delle seguenti attività:

- relative all'art.5, del regolamento medesimo (barrare le voci che interessano):

coltivazione prodotti destinati all'alimentazione zootecnica:

specificare principali tipologie produttive.....

essiccazione granaglie conto proprio

essiccazione granaglie conto terzi

stoccaggio granaglie

macinazione e brillatura (mulini)

commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali, etc.

trasportatori per conto terzi di additivi, premiscele, materie prime, mangimi

fabbricazione di prodotti di origine minerale e chimico industriali (DM 13/11/85)

fabbricazione additivi (diversi da all. IV, capo 1)

A.S.L. Provincia di Mantova	
- ARRIVO -	
28 DIC. 2005	
Prot. n°	Fas.....
Cat. CL	


- fabbricazione premiscele (diversi da all. IV, capo 2)
- fabbricazione mangimi commercio e autoconsumo (diversi da all. IV, capo 3)
- fabbricazione mangimi composti autorizzati Legge 281/63, art. 5
- condizionamento additivi, premiacete e mangimi, diverse da allegato IV
- commercio ingrosso/dettaglio additivi e premiacete all. IV capo 1 e 2 possesso fisico e/o giuridico
- commercio ingrosso/dettaglio additivi e premiscele (non all. IV capo 1 e 2)

a tal fine, entro il 31 dicembre 2007, si impegna a trasmettere formalmente l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'allegato II del regolamento, consapevole che la mancata autocertificazione comporta il decadimento della richiesta di registrazione.

Località NONANTOLA, lì 22/12/2005

In fede
(firma)

ROSSARI E. & C. S.r.l.
Via Di Mezzo, 11A
41015 NONANTOLA (MO)
P. IVA 0217330365



Articolo 5, Regolamento (CE) 183/2005 - OBBLIGHI SPECIFICI

1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:
 - a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
 - b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;
 - c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati,
 gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.
2. Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.
3. Gli operatori del settore dei mangimi:
 - a) soddisfano criteri microbiologici specifici;
 - b) prendono misure o adottano procedure necessarie per raggiungere obiettivi specifici.
 I criteri e gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.
4. Gli operatori del settore dei mangimi possono usare i manuali di cui al capo III in qualità di ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente regolamento.
5. Gli agricoltori si conformano alle disposizioni di cui all'allegato III per l'alimentazione di animali destinati alla produzione di alimenti.
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
6. Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.

Articolo 18, Regolamento (CE) 183/2005 - MISURE TRANSITORIE

1. Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati ai sensi della direttiva 95/69/CE possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una notifica a tal fine alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.
2. Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della Direttiva 95/69/CE, ma chiedano la registrazione ai sensi del presente Regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.
3. Entro il 1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente Regolamento sono soddisfatte.
4. Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni addizionali atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente Regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004.